



**COMUNE DI FANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

-----  
**SETTORE**  
**SERVIZI EDUCATIVI**

**OBBLIGO D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2026/2027**  
**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI**

**Vista** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53» e s.m.i.;

**Vista** la Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all'art. 1 dispone che «nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa fra i 6 e i 16 anni»;

**Visto** il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: art. 1: «L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1 comma 622 della L. 27 dicembre 2006 n. 296»;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico»;

**Visto** l'art. 34 della costituzione;

**RENDE NOTO**

in applicazione delle norme prima richiamate:

1. Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i ragazzi dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni disabili è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (rilasciato da scuole statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti) o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
4. In relazione a tutto quanto sopra esposto è stato predisposto l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione per l'a.s. 2026/2027.
5. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso gli Uffici dei Servizi Educativi, nei giorni ed orari di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
6. L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento».
7. Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale del Comune di Fano.

**IL DIRIGENTE**  
**Avv. Silvia Manna**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005*